



CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

Il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 2017, in Oristano presso la sede del Settore Ambiente e Suolo sita in via Carducci n. 42 tra i signori:

- Dott. Alberto Cherchi (Codice Fiscale CHRLRT56R25G113K), Dirigente della Provincia di Oristano (Codice Fiscale 80004010957), in nome e per conto della quale agisce;
- Dott.ssa Cristiana Colombino nata a Oristano il 20/07/1968, residente in Santa Giusta via Donizetti, 74 C.F. CLMCST68L20G113H , P.IVA 01115850958,

Premesso

- che con determinazione n. 48 del 12/01/2018 sono state impegnate le risorse per un importo complessivo di € 195.000,00 a valere sui capitoli: 127530/1 "Prestazioni di servizi per il Settore Ambiente- FONDI RAS"; – bilancio annualità 2018 per € 95.000,00; 127666/0 "Spese per programma ZVN Prestazioni di servizi"– bilancio annualità 2018 per € 100.000,00, nonché rinnovati gli incarichi a suo tempo affidati con propria determinazione n. 1673 del 12/09/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premessa.

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione Provinciale di Oristano, nel prosieguo semplicemente indicata col termine "Amministrazione", e la Dott.ssa Cristiana Colombino che verrà semplicemente indicato col termine "Affidatario".

Articolo 2. Oggetto dell'incarico.

L'Amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 48 del 12/01/2018 assegna all'*Affidatario* l'incarico per "l'attuazione delle funzioni della Provincia in materia di Lotta agli insetti nocivi per l'uomo, gli animali e le piante".

Articolo 3. Obblighi legali.

1. L'*Affidatario* è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'*Affidatario* ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; egli è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare le procedure che competono a questi ultimi.
3. Ai sensi di quanto disposto con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 13 del 21/01/2014 di approvazione del Codice di Comportamento, l'*Affidatario* dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità in esso indicate all'art. 9.
4. L'*affidatario* Dott.ssa Cristiana Colombino nata a Oristano il 20/07/1968, residente in Santa Giusta via Donizetti, 74 C.F. CLMCST68L20G113H , P.IVA 01115850958 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica che il

proprio conto bancario in essere presso ING DIRECT – IBAN IT07 J031 6901 6000 0031 7678 936 è un conto dedicato, ancorché non in via esclusiva, ai contratti con la P.A.

5. L'Affidatario si impegna a rispettare il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualsiasi forma acquisite che non siano di pubblico dominio o che siano ritenute dalla Provincia di Oristano non finalizzate alla pubblica diffusione;

6. L'Affidatario è tenuto al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Articolo 4. Svolgimento dell'incarico.

1.1- (PRESTAZIONI)

L'Affidatario dovrà fornire le prestazioni professionali e tecnico-specialistiche per consentire all'Ufficio di pervenire al monitoraggio delle zone infestate da insetti vettori di malattie virali quali WND, ZIKA ecc., dovrà inoltre fornire consulenza alle aziende ed agli operatori economici ed agli Enti Pubblici.

1.2 - (TERMINI)

La prestazione dovrà avvenire nell'arco di mesi sei decorrenti dal 01 gennaio 2018 al 30 giugno 2018. La verifica della prestazione avverrà a conclusione del bimestre da parte del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo che è il referente aziendale dell'Affidatario.

L'Affidatario dovrà inoltre garantire la presenza presso gli Uffici del Settore Ambiente e Suolo ogni qualvolta richiesto e provvedere al caricamento dei dati sul sistema ed all'aggiornamento degli archivi dell'Ente.

Articolo 5. Compensi.

Il pagamento dell'onorario ammontante a € 15.000,00 ogni altro onere ed IVA compresi (comprensivi di rimborso spese ed ulteriori oneri accessori) così come stabilito nell'avviso di partecipazione, sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con le seguenti modalità:

- in misura bimestrale con rate di € 5.000,00, ogni altro onere ed IVA compresi da erogarsi posticipatamente all'effettuazione delle prestazioni.

Articolo 6. Revoca dell'incarico.

1. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento qualora l'Affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, a indicazioni legittimamente impartite dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta, ovvero non ottemperi alle disposizioni di quanto sancito nel Codice di Comportamento dell'Ente.
2. La rescissione di cui al comma precedente avviene con semplice comunicazione scritta, previa formale contestazione e comunicazione con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
3. In caso di accettazione del provvedimento di revoca, l'Affidatario avrà diritto al compenso in proporzione all'avanzamento del servizio formalmente approvato dall'Amministrazione, senza altro indennizzo.
4. In caso di opposizione al provvedimento di revoca all'Affidatario non competerà nessun compenso se non quanto stabilito dal competente giudice appartenente al Foro indicato nel successivo Articolo 7.
5. Qualora l'Affidatario rinunci all'incarico per motivi personali e non per cause di forza maggiore, al compenso dovuto all'Affidatario in proporzione all'avanzamento dell'incarico formalmente approvato dall'Amministrazione verrà applicata una penale del 15%, sul valore della prestazione realizzata, a titolo di risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione.

6. Qualora l'Amministrazione revochi l'incarico per fatti non imputabili all'Affidatario, al compenso dovuto verrà applicata un'indennità del 15%, calcolata sulla singola prestazione realizzata, a titolo di risarcimento del danno arrecato all'Affidatario.
7. Al verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 13 del 21/01/2014 la rescissione del contratto sarà immediata.

Articolo 7. Definizione delle controversie.

1. Per qualunque controversia il Foro competente è quello di Oristano.

Articolo 8. Spese fiscali.

1. Le spese per l'imposta di bollo sulla convenzione, nonché le altre imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.
2. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione in caso d'uso della medesima.

Articolo 9. Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione d'incarico, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e ai regolamenti professionali vigenti.

Articolo 10. Ritardi nell'assolvimento dell'incarico.


1. Qualora la fornitura della prestazione e la presentazione dei prodotti dovesse essere ritardata oltre i termini prestabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, viene applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, che è trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario. Tale penale viene determinata nella misura dell'1 per mille dell'onorario medesimo.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
3. Nei casi in cui il ritardo superi i trenta giorni, l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

IL DIRIGENTE



L'AFFIDATARIO



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'art. 6 da comma 1 a comma 7 della presente convenzione.

L'AFFIDATARIO

